

Cass. civ. Sez. III, 05/02/1998, n. 1158

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI)

Assicurazione della responsabilità civile

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Alberto SCIOLLA LAGRANGE PUSTERLA Presidente

" Giovanni Silvio COCO Consigliere

" Claudio FANCELLI "

" Luigi Francesco DI NANNI "

" Sandro OCCHIONERO Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CASA VINICOLA CASTELLO RAMETZ S.p.A. IN, liquidazione, con sede in Merano, in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudiziario avv. dott. Max W. Bauer, e del legale rappresentante KARL SCHMID, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente agli avvocati MICHAEL GRUNER, REINHART VOLGGER, giusta delega in atti;

Ricorrente

contro

TORO ASSIC S.P.A., in persona dell'amministratore delegato rag. Francesco Torri, elettivamente domiciliato in ROMA L.TEVERE A.DA BRESCIA 12, difeso dall'avvocato LUIGI OTTAVI, per procura speciale del Dott. Notaio GIUSEPPE VOLPE in Torino 27/4/1995 REP. N. 20736

Controricorrente

nonché contro

MUREDDU FABIO NQ TIT MUREDDU SUGHERI, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 146, difeso dagli avvocati SPAZIANI TESTA EZIO, ROBERTO VIGANÒ, giusta delega in atti;

Controricorrente

avverso la sentenza n. 378/94 della Corte d'Appello di TRENTO, emessa il 18/10/1994 depositata il 17/11/94; RG. 356/92

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/97 dal Relatore Consigliere Dott. Sandro OCCHIONERO;

udito l'Avvocato EMANUELE COGLITORE per delega AVV. LUIGI MANZI;

udito l'Avvocato LUIGI OTTAVI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio LEO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

...(Omissis)

Con citazione del 30 ottobre 1989 la s.p.a. Casa Vinicola Castello Rametz conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano Fabio Mureddu, Sugheri, per ottenere il risarcimento dei danni che le aveva causato, avendogli venduto due partite di tappi di sughero risultati difettosi e che, utilizzati per l'imbottigliamento, avevano fatto acquisire al vino odore e sapore di sughero.

Assumeva infatti che, in conseguenza degli indicati vizi, aveva subito danni determinati dal ritiro dal commercio di una notevole quantità di bottiglie, dalle maggiori spese pubblicitarie che aveva dovuto sostenere per elidere le conseguenze negative di immagine determinate dal quantitativo di bottiglie comunque involontariamente immesse sul mercato, dal calo delle vendite che aveva subito negli anni successivi.

Fabio Mureddu, costituitosi in giudizio, eccepiva che l'azione, da intendersi proposta ai sensi dell'art. 1494 c.c. , era prescritta ex art. 1495 c.c. e contestava comunque nel merito la fondatezza della pretesa.

Nella causa interveniva volontariamente la s.p.a. Toro Assicurazioni, assicuratrice per la responsabilità civile del Mureddu.

Il Tribunale, con sentenza del 7 febbraio 1992, rigettava la domanda per prescrizione dell'azione ex art. 1495. In particolare il Tribunale escludeva che il convenuto dovesse comunque rispondere dei danni a

titolo di responsabilità extracontrattuale.

Sulla impugnazione della soccombente si è pronunciata la Corte d'Appello di Trento che, con sentenza del 17 novembre 1994, ha confermato la decisione di primo grado.

La Corte d'Appello ha in particolare ritenuto:

che l'oggetto della impugnazione era limitato alla possibilità giuridica del concorso della responsabilità ex empto e di quella aquiliana per vizi della cosa venduta, con la conseguenza della non ancora avvenuta prescrizione dell'azione per responsabilità extracontrattuale;

che una responsabilità extracontrattuale del venditore nei confronti del compratore era ipotizzabile limitatamente alle ipotesi di lesione di diritti assoluti del compratore, nati e maturati al di fuori del contratto, lesione che integrerebbe un danno risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.;

che nel caso di specie non era peraltro ravvisabile alcuna lesione del diritto di proprietà per distruzione dell'avviamento aziendale, fatto non verificato né denunciato.

La società soccombente ricorre per Cassazione avverso la sentenza di appello con un unico articolato motivo, illustrato da memoria.

Resistono con controricorso sia la s.p.a. Toro Assicurazioni che Fabio Mureddu.

Motivi della decisione

La ricorrente, deducendo violazione degli artt. 1223 e 2043 c.c., nonché difetto di motivazione, lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che il danno denunciato non sia tale da rientrare in alcuna delle categorie per le quali la giurisprudenza riconosce la risarcibilità sotto il profilo di danni extracontrattuali, e cioè quelli conseguenti alla lesione di diritti assoluti e primari quali ad esempio l'onore, l'integrità fisica, la proprietà.

Giova anzitutto rilevare che la Corte d'Appello, investita in via preliminare del problema della concorrenza possibile fra la responsabilità ex empto e la responsabilità ex lege aquilia e per i danni causati al compratore dalla merce, risolve tale problema in senso positivo, riconoscendo, in coerenza con quanto più volte precisato da questa Suprema Corte (vedi sent. Cass., Sez. II 4833, del 28 luglio 1986 e soprattutto Cass., Sez. III, n. 1696, del 13 marzo 1980) che sia "innegabile che, se da un unico evento dannoso derivino per il compratore lesioni non solo a diritti acquisiti sulla base di un contratto di compravendita regolarmente perfezionato, ma anche lesioni di diritti assoluti, nati e maturati al di fuori del contratto medesimo questi ultimi integrano un danno contrattuale risarcibile ex art. 2043 c.c."

Partendo da tale corretto presupposto, la sentenza impugnata esclude tuttavia la risarcibilità dei danni nella specie denunciati affermando che essi, tenuto conto degli elementi esposti e precisati, appaiono *ictu oculi* come non rientranti nelle categorie precisate dalla giurisprudenza cui la stessa, Corte d'Appello dichiara di aderire, in quanto "non appare ipotizzabile, nemmeno una lesione del diritto di proprietà che potrebbe ricorrere solo in ipotesi di distruzione dell'avviamento aziendale, fatto non verificatosi né denunciato".

Ritiene questa Suprema Corte che la predetta affermazione della Corte Trentina, del tutto apodittica e priva di alcun riscontro logico, integri i denunciati vizi di falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. nonché di difetto di motivazione.

Devesi infatti rilevare come la tutela che l'ordinamento giuridico offre al cittadino attraverso il principio della responsabilità aquiliana tenda ad assicurare in linea generale, ed indipendentemente da eventuale concorrente sussistenza di responsabilità contrattuale, il rispetto della integrità di valori fondamentali della persona come diretta conseguenza del principio del "neminem laedere", garantendo la risarcibilità di eventuali danni cagionati dall'illegittimo comportamento altrui.

Alla stregua di tale considerazione, non può non riconoscersi come, nel caso di impresa commerciale avente ad oggetto la produzione e vendita di un prodotto, la costante rispondenza del prodotto posto in commercio ai canoni di qualità che la clientela ha diritto di esigere costituisca proprio uno di quegli elementi primari e costitutivi della personalità dell'impresa, tale quindi da legittimare ogni tutela nei confronti di possibili lesioni prodotte dall'illecito comportamento di terzi.

Nella specie è pacifico, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, che la ricorrente società Casa Vinicola Castello Rametz aveva posto a sostegno della propria istanza risarcitoria la sussistenza di danni estrinsecanti non soltanto nella perdita di 26.000 bottiglie di vino, ma anche nel maggior onere pubblicitario conseguente all'inconveniente lamentato onde "rimediare al buon nome commerciale" nonché al "calo di vendita delle bottiglie di vino Weissburgunder e Rulander negli anni 1988 in poi".

Non vi è dubbio che tali analitici elementi di danno avessero attinenza alla personalità ed alla stessa ragion d'essere dell'azienda la quale sarebbe stata certamente vulnerata nel caso di accertata esistenza

dei danni stessi.

Errata e comunque inadeguata appare pertanto la risposta data dalla Corte Trentina al quesito sulla applicabilità dei principi di cui al 2043 c.c. e consistente nell'escludere tale applicabilità sull'unica constatazione non essere nella specie stata denunciata la "distruzione dell'avviamento aziendale".

In relazione alla censura sviluppata sul punto il ricorso deve pertanto essere accolto per quanto di ragione, affermandosi il principio che i danni risentiti da una azienda a causa dell'illecito comportamento del fornitore rientrano nel concetto di responsabilità extracontrattuale qualora essi incidano, anche se in modo non distruttivo, sul buon nome dell'azienda stessa e sul suo avviamento commerciale.

La sentenza deve pertanto essere cassata per quanto di ragione in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altra Corte di merito, che si designa nella Corte d'Appello di Brescia che, attenendosi al suesposto principio, dovrà accertare la eventuale sussistenza degli elementi di danno dalla ricorrente denunciati.

Il giudice di rinvio provvederà anche alle spese del presente procedimento di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Brescia.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza decisione civile della Corte di Cassazione il ventun febbraio 1997.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 5 FEBBRAIO 1998.